

**CSR CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI DEL NOVESE,
TORTONESE, ACQUESE ED OVADESE**

NOVI LIGURE

(Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.02, n. 24)

C.F. E P:IVA 00519540066

Copia

Deliberazione dell'ASSEMBLEA n° 17

OGGETTO: Approvazione Regolamento tipo consortile sull'assimilabilità dei rifiuti.

L'anno Duemilacinque, addì sedici del mese di Dicembre, alle ore 21,40, previo avviso scritto, si è riunita l'Assemblea, in sessione straordinaria, nella Sala Consiliare del Comune di Novi Ligure.

All'appello risultano presenti i Signori:

1. RAPETTI Danilo	In rappresentanza del Comune di	Acqui Terme
2. GALEAZZO Aureliano	" "	Alice Bel Colle
3. GAGGIO Cecilia	" "	Alluvioni Cambiò
4. CISI Piero Angelo	" "	Alzano Scrivia
5. TAMBURINI Roberto	" "	Arquata Scrivia
6. BIANCHI Gian Carlo	" "	Basaluzzo
7. RAVERA Gian Carlo	" "	Belforte Monferrato
8. PIOVANO Rosa Albina	" "	Bistagno
9. FRANZANTE Franco	" "	C.M. Val Borbera
10. CAPRILE Vincenzo	" "	C.M. Val Curone
11. MERLO Bruno	" "	C.M. Val Lemme
12. NEGRINI Tito	" "	C.M. Suol d'Aleramo
13. NORBIATO Franco	" "	Capriata d'Orba
14. ALLIANO Giovanni	" "	Cassano Spinola
15. BONGIOVANNI Tomasino	" "	Cassine
16. GALLO Roberto	" "	Cassinelle
17. CALZAVARA Franco	" "	Castellar Guidobono
18. RAVETTI Domenico	" "	Castellazzo Bormida
19. FORNARO Federico	" "	Castelletto d'Orba
20. TAGLIANI Gianni	" "	Castelnuovo Scrivia
21. GIACOBBE Piergiorgio	" "	Cremolino
22. SEMINO Enzo	" "	Francavilla Bisio
23. BOCCA Marcello	" "	Fresonara
24. SASSO Claudio Camillo	" "	Gavazzana
25. REPETTO Francesco	" "	Gavi
26. FASCIOLO Alessandro	" "	Grondona
27. CEREDA Pierino	" "	Guazzora
28. ARFINI Ornella	" "	Isola Sant'Antonio
29. CARATTI Diego Vincenzo	" "	Melazzo
30. BISIO Gian Marco	" "	Molare
31. CALDIROLA Renato	" "	Molino dei Torti
32. IAZZETTI Viviano	" "	Montaldo Bormida
33. BARBERO Luigi	" "	Morsasco

34. MALLARINO Alberto	''	''	Novi Ligure
35. PORATA Enrico	''	''	Ovada
36. ARTANA Claudio	''	''	Paderna
37. POMERO Giuseppina Maria	''	''	Pasturana
38. SCAGLIA Claudio Umberto	''	''	Pontecurone
39. PAPPADA' Felice	''	''	Pozzolo Formigaro
40. TRUCCO Mario	''	''	Predosa
41. OTTRIA Domenico Walter	''	''	Rivalta Bormida
42. SUBBRERO Giancarlo	''	''	Rocca Grimalda
43. CALVI Giancarlo	''	''	Sant'Agata Fossili
44. BARCO Angelo	''	''	Sale
45. FERRARI Alessandra	''	''	San Cristoforo
46. GATTI Angelo	''	''	Sardigliano
47. MOGNI Mariella	''	''	Sarezzano
48. CARBONE Alberto	''	''	Serravalle Scrivia
49. COCO Giuseppe	''	''	Silvano d'Orba
50. MONTESSORO Graziano	''	''	Stazzano
51. COSSA Pietro Domenico	''	''	Strevi
52. TEDESCHI Simone	''	''	Tassarolo
53. ARATA Angelo	''	''	Terzo
54. MARGUATI Francesco	''	''	Tortona
55. CAROSIO Gianpaolo	''	''	Trisobbio
56. TETI Giuseppe	''	''	Vignole Borbera
57. FOGLINO Gian Franco	''	''	Viguzzolo
58. GATTI Ubaldo	''	''	Villaromagnano
59. PRUSSO Davide	''	''	Visone
60. ROSA Pier Angelo	''	''	Volpedo

Sono assenti i rappresentanti dei Comuni di :

1. BERZANO DI TORTONA, 2. BORGHETTO DI BORBERA, 3. CARBONARA SCRIVIA, 4. CAREZZANO, 5. CARPENETO, 6. CASALNOCETO, 7. CERRETO GRUE, 8. MOMBALDONE D'ASTI, 9. MONTALDEO, 10. ORSARA BORMIDA, 11. PARODI LIGURE, 12. PRASCO, 13. RICALDONE, 14. SPINETO SCRIVIA, 15. VILLALVERNIA, 16. VOLPEGLINO.

Assiste all'adunanza il Segretario Dr. ANGELO LO DESTRO.

Sono altresì presenti :

* I componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

SORO Oreste - Presidente, AMELOTTI Paolino Mario, BRUZZONE Claudio, FACELLI Enzo, MERLI Romana, RISTORTO Daniele, VIGNOLI Piera, ZICCARDI Vito - Consiglieri.

* Il Dott. Alessandro Scaccheri - Presidente e il Dott. Anselmo Rinaldi - Direttore della S.R.T. S.p.a.

Preso atto che l'Assemblea è validamente costituita, essendo presenti tutti i componenti che rappresentano più della metà delle quote di partecipazione (quote presenti 193.833 su quote assegnate 203.831), il Sig. GIANNI TAGLIANI, in qualità di PRESIDENTE di quest'organo assume la presidenza e dichiara aperta l'adunanza.

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE N. 17 DEL 16.12.2005

OGGETTO: Approvazione del Regolamento tipo consortile sull'assimilabilità dei rifiuti.

Relaziona il funzionario del Consorzio, **Jari Calderone**. Riferisce che la D.G.R. 47 - 14763 del 14.02.2005 impone l'obbligo di adeguare i regolamenti per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. Il Consorzio ha quindi inviato a tutti gli associati la bozza di regolamento tipo per avviare il confronto.

Sono pervenute alcune osservazioni, tra le quali merita particolare menzione quella del Sindaco di Volpedo, che ha consentito di registrare alcune problematiche concernenti i rifiuti pericolosi.

Illustra quindi i contenuti dello schema di regolamento tipo e l'impostazione complessiva seguita dal CSR.

Il Presidente, **Oreste Soro**, sottolinea come il regolamento può costituire un utile strumento di controllo sul mercato dei rifiuti. Preannuncia delle riunioni esplicative con i Comuni consorziati.

Il Segretario, **Angelo Lo Destro**, ricorda che l'Assemblea è chiamata a votare un regolamento tipo in quanto la competenza a disciplinare la materia è dei Comuni.

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 che prevede, all' art. 18, comma 2, let. d), che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi, per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e all'art. 21, comma 2, lett. g) e che le Amministrazioni comunali disciplinino la gestione dei rifiuti urbani tramite appositi regolamenti, redatti, per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, in base ai criteri fissati dallo Stato;

Considerato che la Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" attribuisce alla Giunta Regionale la facoltà di regolamentare, mediante l'adozione di procedure, direttive ed indirizzi anche ad integrazione di quelle emanate dallo Stato, le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare prevede, all'art. 2, comma 1, let. v), la predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi criteri, da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del succitato Decreto Legislativo;

Vista la D.G.R. 14.2.2005, n. 47-14763 "Criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani", con la quale si prescrive, tra l'altro, l'onere per le Amministrazioni Comunali ed i Consorzi di Bacino di applicare i criteri di assimilazione entro il 24.2.2006, adeguando i rispettivi regolamenti;

Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22 e della L. R. 24.10.2002, n. 24 il potere di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani spetta ai Comuni;

Considerato che il Regolamento Tipo proposto dal CSR non prevede la possibilità di assimilare il codice C.E.R. 02 01 04 "rifiuti plastici" prodotti da utenze agricole (teli da serra e da pacciamatura, sacchi vuoti di concime) e, per quanto concerne il codice C.E.R. 15 01 02, "imballaggi in plastica", esclude dalla possibilità di assimilazione i contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole, vista la

difficoltà di correlare correttamente superfici agricole, produzione di rifiuti e calcolo del corrispettivo del servizio per la raccolta di detti materiali;

Visto che il conferimento dei rifiuti classificati codici C.E.R. 02 01 04 e 15 01 02 può avvenire per le aziende agricole tramite:

- convenzione diretta delle aziende agricole con SRT Spa e conferimento delle stesse presso le piattaforme di Novi Ligure e Tortona, per i rifiuti non pericolosi;
- Accordo di Programma siglato nell'Agosto del 1998 tra Provincia di Alessandria, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Unione Agricoltori della Provincia di Alessandria, Cadir Lab ed i centri di smaltimento RSU per i contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci, plastiche agricole (teli, sacchi vuoti di concime), sacchetti contaminati da prodotti rameici e da zolfo, oli esausti (max. 50 l.) per trasporto sino al limite di 300 litri complessivi annui, filtri dell'olio, batterie fuori uso (max 5 l'anno).

Dato atto che le aziende agricole hanno la possibilità di decidere come ottemperare ai propri obblighi di separazione dei conferimenti di cui sopra;

Previsto che non rientrano nel Regolamento Tipo Consortile i contenitori vuoti di vernici (codice C.E.R. 15 01 10) perché classificati rifiuti pericolosi e che per questa tipologia di rifiuti e per i rifiuti pericolosi in genere (es. batterie d'auto, tubi al neon, oli minerali e vegetali, pile, farmaci) prodotti dalle utenze domestiche deve essere organizzata idonea raccolta separata;

Fatto salvo che le utenze non domestiche devono provvedere autonomamente alla raccolta separata ed al conferimento di dette frazioni pericolose;

Visto lo Statuto;

Visto il parere favorevole esplicitato ai sensi dell'art. 49 – I comma – del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di Regolamento tipo per l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

NOVI LIGURE

(Consorzio obbligatorio unico di Bacino ai sensi della L.R. 24.10.2002, n. 24)

REGOLAMENTO TIPO CONSORTILE**RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE
PER QUANTITA' E QUALITA'
DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
AI RIFIUTI URBANI**

I rifiuti speciali non pericolosi per **essere assimilati ai rifiuti urbani**, ai fini delle operazioni di **raccolta** e di **smaltimento**, devono:

1. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 1 "criteri qualitativi" del presente regolamento;
2. essere conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati di cui all'art. 2 "criteri quantitativi" del presente regolamento;
3. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta un raggiungimento del 60% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione.

La parte residua dei rifiuti assimilati, destinata alle operazioni di trattamento e/o smaltimento non deve superare i limiti indicati nell'elenco di cui all'art. 2 "criteri quantitativi" del presente regolamento.

I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento indicati all'art. 2 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la S.R.T. S.p.A.

ART. 1 CRITERI QUALITATIVI

Come previsto dalla D.G.R. n. 47-14763 del 14 Febbraio 2005, i rifiuti speciali non pericolosi, contenuti nel seguente elenco, sono assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che rispettino i CRITERI QUANTITATIVI, di cui all'art. 2:

**CODICE
C.E.R.**

**02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA,
ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI
ALIMENTI**

- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,
verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco;
della produzione di conserve alimentari; della produzione di
lievito ed estratto di lievito; della preparazione e
fermentazione di melassa
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche
(tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

**03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA
PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA
E CARTONE**

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di
truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e
cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere
riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE,

- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 14 rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose.

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs 22/97)

- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02** imballaggi in plastica **ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fito-farmaci prodotti dalle utenze agricole**

- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile

- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

**16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
NELL'ELENCO**

- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
- 16 01 12 pastiglie per freni, non contenenti amianto.
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti

- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.
- 16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso.

- 16 06 batterie ed accumulatori
- 16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio.
- 16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio.

**17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE**

- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica

- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)

- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 alluminio
- 17 04 03 piombo
- 17 04 04 zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 stagno
- 17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO, IN QUANTO GIÀ CLASSIFICATI RIFIUTI URBANI DAL D.P.R. 254/03)

- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio, inutilizzati.
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R.254/03.
- 18 01 09 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose

- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio inutilizzati.
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni, di cui al D.P.R.254/03.
- 18 02 08 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze pericolose.

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento

- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
- 20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
- 20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

ART. 2 CRITERI QUANTITATIVI

I rifiuti speciali non pericolosi individuati nell'elenco relativo ai "criteri qualitativi", sono assimilati ai rifiuti urbani a condizione che i quantitativi totali assimilati e le frazioni indifferenziate degli stessi destinate alle operazioni di smaltimento, non superino i limiti massimi specificatamente indicati, per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento	kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00
12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50

13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	20,00	50,00

I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali, in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

ART. 3 SANZIONI

I Comuni informano le attività produttive o di servizio i cui rifiuti sono assimilati al circuito pubblico delle raccolte, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati.

L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative, il cui ammontare è determinato come segue:

- da 100 € a 500 € per il superamento dei limiti di cui all'art. 2;

- da 200 € a 500 € per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta;
- da 100 € a 500 € per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

Il ricavato della sanzione dovrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es. compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.

ART. 4 COMUNICAZIONI

Il Comune trasmette al CSR idonea documentazione attestante il corretto utilizzo dei proventi delle succitate sanzioni a sostegno delle iniziative di cui al precedente articolo.

ART. 5 SGRAVI

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della T.A.R.S.U. o della Tariffa, deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi del D.Lgs 507/93 e del D.Lgs 22/97, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.